

COMUNE DI SELLA GIUDICARIE

DELIBERAZIONI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARiffe DEI SERVIZI DELL'ENTE

Delibera di Giunta n. 2 dd. 11.01.2022 ad oggetto: "Tariffe del Servizio idrico integrato. Conferma delle tariffe per il servizio pubblico di acquedotto e per il servizio di fognatura per l'anno 2022 nel Comune di Sella Giudicarie.";

Delibera di Consiglio n. 07 dd. 10.02.2022 ad oggetto: "Imposta immobiliare semplice – approvazione aliquote e detrazioni per l'anno 2022 in conferma delle aliquote e detrazioni già introdotte annualmente in via ordinaria in precedenza. Determinazione del termine per i versamenti".

Allegato alla deliberazione di Consiglio n.08 del 10/02/2022

Sottoscritto digitalmente

Il Sindaco – Franco Bazzoli

La Consigliera delegata alla firma - Susan Molinari

Il Segretario Comunale – Vincenzo dott. Todaro



COMUNE DI SELLA GIUDICARIE

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE NR. 02

DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Tariffe del Servizio idrico integrato. Conferma delle tariffe per il servizio pubblico di acquedotto e per il servizio di fognatura per l'anno 2022 nel Comune di Sella Giudicarie.

L'anno **duemilaventidue** addì **undici** del mese di **gennaio** alle ore 17.42 è riunita la Giunta attraverso la piattaforma meet google accessibile attraverso la piattaforma g-suite in dotazione al Comune, come ammesso dal Decreto del Sindaco del 20 aprile 2020, prot. 3407, come misura di contrasto e contenimento della diffusione del Virus COVID – 19 prevista dall'art. 73, c. 1, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, e con più recente Decreto della ViceSindaca prot.10631 del 05 novembre 2020.

Partecipano i signori

Susan Molinari – Vice Sindaca, collegata dalla Sede Comunale, in Sella Giudicarie, Piazza Cesare Battisti 1
e gli Assessori:

Luca Mussi, che partecipa nella sede comunale assieme alla Vice Sindaca

Massimo Valenti, che partecipa dall'esterno della sede comunale

Valerio Bonazza, che partecipa dall'esterno della sede comunale

Non partecipa alla seduta: Il Sindaco Franco Bazzoli

Assiste e verbalizza il Segretario comunale Vincenzo Todaro collegato dalla sede Comunale assieme alla Vice Sindaca.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Signora Susan Molinari nella sua qualità di Vice Sindaca, avendo già aperta la seduta e assumendone la presidenza, introduce la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: Tariffe del Servizio idrico integrato. Conferma delle tariffe per il servizio pubblico di acquedotto e per il servizio di fognatura per l'anno 2022 nel Comune di Sella Giudicarie.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il Comune di Sella Giudicarie, è stato istituito con la Legge della Regione Autonoma Trentino Alto Adige n. 17 del 24 luglio 2015, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e nasce dalla fusione dei Comuni di Bondo, Breguzzo, Lardaro e Roncone;
- ai sensi dell'art. 3 della L.R. 17/2015 il Comune di Sella Giudicarie subentra nella titolarità di tutti i beni mobili ed immobili e di tutte le situazioni giuridiche attive e passive dei Comuni di origine Bondo, Breguzzo, Lardaro e Roncone;

Con deliberazione del Commissario straordinario n. 43 di data 12 aprile 2016 si è provveduto ad approvare un unico sistema tariffario relativo al servizio pubblico di acquedotto e con deliberazione n. 44 di data 12 aprile 2016 è stato approvato un unico schema tariffario relativo al servizio di fognatura, da applicare con decorrenza 1° gennaio 2016 sull'intero territorio del nuovo Comune di Sella Giudicarie;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 21 di data 27 febbraio 2017 con la quale, partendo da tale sistema tariffario e viste le previsioni dei costi fissi e variabili del servizio di acquedotto per l'anno 2017, sono state rideterminate la tariffa base e le tariffe da applicarsi alle diverse utenze per tale anno, in modo da permettere l'integrale copertura dei relativi costi;

Richiamata anche la deliberazione della Giunta comunale n. 22 del 27 febbraio 2017 con la quale è stata approvata la tariffa del servizio fognatura per l'anno 2017;

Richiamata la delibera del Consiglio comunale n. 6 del 28 febbraio 2018, con la quale è stata introdotta una modifica dell'impianto delle tariffe relative al servizio pubblico di acquedotto per l'anno 2018, in particolare in materia di agevolazioni, e sono state confermate le tariffe del servizio fognatura;

Richiamate le delibere della Giunta comunale n. 8 e 9 di data 13 febbraio 2019 di approvazione rispettivamente delle tariffe per il servizio pubblico di acquedotto e fognatura anno 2019;

Richiamata la delibera della Giunta comunale n. 212 di data 12 dicembre 2019 di approvazione delle tariffe per il servizio fognatura anno 2020 con cui sono state riconfermate le tariffe per il servizio acquedotto;

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 30 di data 5 agosto 2020 che ha introdotto una disposizione di natura regolamentare per consentire l'applicazione di misure di riduzione delle tariffe del servizio acquedotto e del servizio fognatura fino ad arrivare all'esenzione, in attuazione di quanto previsto dall'art. 21 della L.P. 13 maggio 2020, n. 3;

Richiamata infine la deliberazione della Giunta comunale n. 87 di data 5 agosto 2020 che ha stabilito le misure di riduzione della pressione tariffaria relativamente al servizio acquedotto e fognatura per l'anno 2020;

Richiamata la delibera della Giunta comunale n. 10 di data 10 marzo 2021 di approvazione delle tariffe per il servizio acquedotto anno 2021 con cui sono state riconfermate le tariffe per il servizio fognatura;

Dato atto che l'art. 9 della L.P. 15 novembre 1993, n. 36, stabilisce quale obiettivo della politica tariffaria dei Comuni la copertura dei costi dei relativi servizi e che, al fine di consentire la valutazione comparativa delle politiche tariffarie comunali la Provincia Autonoma di Trento, d'intesa con la rappresentanza unitaria dei Comuni, individua linee generali di indirizzo per definire modelli tariffari omogenei e componenti di spesa e di entrata per la valutazione economica dei servizi; Ricordato che la Giunta provinciale di Trento, con propria deliberazione n. 2437 del 9 novembre 2007, adottata quale ulteriore attuazione dell'art. 9 della L.P. n. 36/1993, ha raccolto in un unico

provvedimento le previsioni normative succedutesi nel tempo, approvando il T.U. delle disposizioni concernenti il modello tariffario relativo al servizio pubblico di acquedotto;

Ricordato che la Giunta provinciale di Trento, con propria deliberazione n. 2436 del 9 novembre 2007, adottata quale ulteriore attuazione dell'art. 9 della L.P. n. 36/1993, ha raccolto in un unico provvedimento le previsioni normative succedutesi nel tempo, approvando il T.U. delle disposizioni concernenti il modello tariffario relativo al servizio pubblico di fognatura;

Evidenziato che la materia è stata anche oggetto di approfondimento nel punto 1.3 del recente Protocollo di Intesa di Finanza locale per l'anno 2022 sottoscritto dal Presidente della Giunta provinciale, dall'Assessore agli enti locali e rapporti con il Consiglio provinciale ed il Presidente del Consiglio delle Autonomie locali di cui alla legge provinciale 15 giugno 2005, n. 7, come segue

“1.3 MODELLI TARIFFARI COLLEGATI AL CICLO DELL’ACQUA E BONUS IDRICO

Preso atto che:

1. l'Autorità per le Reti, Energia ed Ambiente (ARERA) ha istituito, ai sensi dell'articolo 60 comma 1 della L. n. 221/2015, a partire dall'1.1.2018, il cosiddetto “bonus idrico”, approvando al fine di disciplinare ed attuare tale istituto vari provvedimenti (da ultimo n. 366/2021). Si tratta di una misura a sostegno dei nuclei familiari in situazione di disagio sociale (misurato con l'indicatore statale ISEE), che consente l'erogazione gratuita del cosiddetto “quantitativo minimo vitale” di acqua, corrispondente a 50 litri/giorno/persona (18,25 metri cubi/anno/persona). La minor entrata tariffaria, causata da tale erogazione gratuita, viene coperta, sempre per decisione di ARERA, con un aumento tariffario a carico di tutti gli altri utenti. A partire dal 2021, ARERA (in attuazione dell'articolo 57bis del D.L. n. 124/2019) ha previsto l'applicazione automatica del bonus, senza istanza da parte dell'utente interessato, utilizzando una pluralità di banche dati in parte fornite anche dai Comuni (ad esempio l'anagrafe dei residenti);
2. la Provincia è titolare della competenza normativa ed amministrativa in materia di ciclo dell'acqua (acquedotto, fognatura e depurazione), compresa la definizione dei modelli tariffari. La competenza è stata confermata a più riprese da sentenze della Corte Costituzionale e del Consiglio di Stato;
3. le tariffe collegate al ciclo dell'acqua (acquedotto, fognatura e depurazione) sono disciplinate con deliberazioni della Giunta Provinciale. Per quanto riguarda i due servizi di competenza dei Comuni, e cioè acquedotto e fognatura, i modelli tariffari sono contenuti nelle deliberazioni n. 2436/2007 e 2437/2007, adottate in attuazione dell'articolo 9 della L.P. n. 36/1993 di concerto con il C.A.L. Tali modelli non contemplano un'articolazione tariffaria che preveda il “bonus idrico”;
4. di conseguenza, allo stato attuale dell'interpretazione, si deve dare atto che tale disciplina dettata da ARERA non si applica a livello provinciale, per cui il bonus idrico non è in vigore nella Provincia Autonoma di Trento, né i Comuni sono tenuti alla fornitura di dati o all'esecuzione di altri adempimenti, anche finanziari, nei confronti di ARERA.

Ritenuto peraltro che appare comunque opportuno:

1. assicurare ai cittadini della Provincia di Trento lo stesso diritto generale dell'accesso all'acqua e quindi un sistema di tutela equivalente a quello del “bonus idrico”;
2. verificare anche sotto altri aspetti l'attualità dei modelli tariffari che qui rilevano, visto il tempo trascorso e le sostanziali novità intervenute a livello statale sulla materia (ad esempio in materia di tipologie dei costi da considerare per il piano finanziario che costituisce presupposto per la determinazione della tariffa);
3. giungere quindi ad una complessiva revisione dei modelli tariffari collegati al ciclo dell'acqua di competenza dei Comuni (acquedotto e fognatura) operando di concerto tra Provincia e CAL come avvenuto in passato ai sensi dell'articolo 9 della L.P. n. 36/1993.

Dato atto che l'attività di verifica e revisione così definita necessita di una tempistica sia tecnica che politico/amministrativa incompatibile con l'adozione dei provvedimenti tariffari e finanziari relativi all'esercizio 2022, si concorda di procedere congiuntamente nel corso del 2022 all'attività fin qui

delineata, allo scopo di giungere alla formulazione di nuovi modelli tariffari relativi ai servizi di acquedotto e fognatura a partire dall'esercizio 2023, concordando sulla priorità di garantire ai cittadini i medesimi benefici previsti a livello statale a mezzo del "bonus idrico", valutando a tale scopo sia l'utilizzo dello strumento tariffario che l'attivazione di altri strumenti rientranti nelle competenze provinciali in materia di assistenza."

Rilevato che quindi, stando a quanto dedotto in tale protocollo di intesa per il momento la definizione delle tariffe segue le modalità sinora seguite

Visti i prospetti riportanti il piano finanziario dei costi di gestione del servizio di acquedotto e del servizio di fognatura (suddivisi in fissi e variabili), predisposti dagli uffici comunali (allegato A); Rilevato quindi che per le tariffe del servizio acquedotto, a decorrere dal 1 gennaio 2022, valgono le tariffe approvate con deliberazione della Giunta comunale n. 10 del 10 marzo 2021 in quanto i dati disponibili sono tali da indurre a mantenerle;

Rilevato inoltre che anche per le tariffe del servizio fognatura, a decorrere dal 1 gennaio 2022, valgono le tariffe approvate con deliberazione della Giunta comunale n. 212 del 12 dicembre 2019, in quanto i dati disponibili sono tali da indurre a mantenerle;

Visto il prospetto nel quale vengono riepilogate le tariffe confermate per l'anno 2022 relative al servizio pubblico di acquedotto e di fognatura (allegato B).

Dato atto che ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Appurato poi che in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 309 del 30.12.2021 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell'Interno 24 dicembre 2021, che proroga il termine di approvazione del bilancio di previsione 2022 – 2024 al 31 marzo 2022.

Dato atto dei seguenti pareri da inserire nel presente provvedimento espressi ai sensi dell'art. 185 comma 1 e dell'art. 187 comma 1 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2:

- parere sulla regolarità tecnica circa la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del Segretario comunale;
- parere di regolarità contabile, della delegata responsabile del servizio finanziario;

Vista la Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2, modificata dalla Legge regionale 8 agosto 2018 n. 6, "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige" e s.m.;

A voti unanimi favorevoli, palesemente espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. Di mantenere invariate per l'anno 2022, per quanto in premessa, le tariffe per il servizio pubblico di acquedotto già approvate con la deliberazione della Giunta comunale n. 10 del 10 marzo 2021 e le tariffe del servizio pubblico di fognatura già approvate con la deliberazione della Giunta comunale n. 212 del 12 dicembre 2019.
2. Di approvare l'allegato A riportante il piano finanziario dei costi di gestione del servizio pubblico di acquedotto e il piano finanziario dei costi di gestione del servizio pubblico di fognatura.
3. Di approvare l'allegato B nel quale vengono riepilogate le tariffe confermate per l'anno 2022 relative al servizio pubblico di acquedotto e di fognatura.
4. di precisare che la copertura dei costi di gestione del servizio di acquedotto e del servizio di fognatura previsti per l'anno 2022, in ragione della quantità di acqua che si prevede verrà assoggettata a canone ed in base alle predette tariffe, è pari al 100%.

5. di dotare all'unanimità di voti favorevoli, palesemente espressi per alzata di mano, la presente deliberazione immediatamente eseguibile al fine di consentire immediata certezza giuridica, fondamentale per la regolare concatenazione degli atti correlati anche in materia di programmazione economico finanziaria.
6. di trasmettere il presente provvedimento alla Provincia Autonoma di Trento – Servizio Finanza Locale unitamente al bilancio di previsione per l'esercizio 2022.
7. Di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale entro il termine di pubblicazione;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del DPR 24.11.1971 n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni (ricorso alternativo col precedente) ai sensi del D.LGS.2 luglio 2010, n. 104.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto,

Al presente verbale viene unito il parere di regolarità tecnico amministrativa e contabile

Sottoscritto Digitalmente, la Vice Sindaca, Susan Molinari

Sottoscritto Digitalmente, Il segretario comunale, Vincenzo Todaro

Ai sensi dell'art. 183 comma 4 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Ai sensi dell'art. 183 comma 1 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, la presente deliberazione viene posta in pubblicazione all'Albo telematico del Comune per 10 giorni consecutivi.

Il Segretario comunale – Vincenzo Todaro (sottoscritto digitalmente)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.lgs. 82/2005, in originale archiviato digitalmente. Sostituisce il documento cartaceo e la firma Autografa

COMUNE DI SELLA GIUDICARIE

Provincia di Trento

PIANO FINANZIARIO DEI COSTI DI GESTIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO DI ACQUEDOTTO

Allegato alla deliberazione della Giunta comunale n. 02 dell'11 gennaio 2022

Sottoscritto digitalmente

La ViceSindaca - Susan Molinari **Il Segretario comunale - Vincenzo dr. Todaro**

VERIFICA AUTOMATICA COSTI FISSI AMMESSI A QUOTA FISSA ($C_{fa} \leq 45\%C$):	Valore di Cf non interamente ammissibile. I costi fissi non coperti da quota fissa saranno coperti dalla quota variabile
--	---

CALCOLO DELLA QUOTA FISSA

INSERIRE IL NUMERO TOTALE DI UTENTI (N):	2.852
INSERIRE IL NUMERO DI UTENTI DOMESTICI (N_d):	2.510
NUMERO UTENTI NON DOMESTICI (N_{au})=	342
INSERIRE IL NUMERO DI ALLEVATORI (N_a - NB: è una componente di N_{au}):	25
INSERIRE NUMERO UTENTI NON DOMESTICI CATEGORIA A (USO PUBBLICO) (*):	18
INSERIRE NUMERO UTENTI NON DOMESTICI CATEGORIA B (USO AGRICOLO) (*):	180
ALTRI UTENTI NON DOMESTICI (CATEGORIA RESIDUALE AL NETTO DEGLI ALLEVATORI)	119

nota *: questi dati devono essere inseriti solo nel caso in cui si vogliano differenziare le quote fisse tra diverse tipologie di utenza non domestica.

INSERIRE IL PESO DA ATTRIBUIRE ALLE DIVERSE TIPOLOGIE DI UTENTI NON DOMESTICI (1<p<4) RISPETTO A QUELLI DOMESTICI (*)

**PESO UTENTI CATEGORIA A (USO PUBBLICO):	1,00
**PESO UTENTI CATEGORIA B (USO AGRICOLO):	1,00
PESO UTENTI NON DOMESTICI	1,00

nota *: se p = 1, la quota fissa per quella categoria di utente non domestico sarà uguale a quella delle utenze domestiche; se P = 2, 3 o 4, la quota fissa ammonterà rispettivamente al doppio, al triplo o al quadriplio di quella degli utenti domestici.

nota **: questi dati devono essere inseriti solo nel caso in cui si vogliano differenziare le quote fisse tra diverse tipologie di utenza non domestica.

CALCOLO DELLA QUOTA FISSA

QUOTA FISSA UTENTI DOMESTICI (Q_f) =	11,60
QUOTA FISSA ALLEVATORI (Q_{fa})=	5,80
QUOTA FISSA UTENTI NON DOMESTICI CATEGORIA A (USO PUBBLICO) =	11,60
QUOTA FISSA UTENTI NON DOMESTICI CATEGORIA B (USO AGRICOLO)=	11,60
QUOTA FISSA ALTRI UTENTI NON DOMESTICI (CATEGORIA RESIDUALE) =	11,60

COSTI FISSI ESUBERANTI NON COPERTI DA QUOTA FISSA DA COPRIRE CON LA QUOTA VARIABILE (Cf _e)	11.642,37
--	-----------

INDIVIDUAZIONE DELLA TARIFFA BASE UNIFICATA

INSERIRE IL NUMERO TOTALE METRI CUBI DI ACQUA CHE SI PREVEDE DI FATTURARE (M_c):	190.300
INSERIRE IL NUMERO TOTALE METRI CUBI DI ACQUA CHE SI PREVEDE DI FATTURARE AGLI ALLEVATORI (M_{ca} - componente di M_c):	20.000
INSERIRE RICAVI DIVERSI (R_d) + RICAVI DA TARiffe SPECIALI (Rts)	600,00

CALCOLO DELLA TARIFFA BASE UNIFICATA (Tbu) =	0,2200
--	--------

CALCOLO DELLA TARIFFA BASE UNIFICATA ALLEVATORI (Tbu_a) =	0,1100
---	--------

COMUNE DI SELLA GIUDICARIE

Provincia di Trento

PIANO FINANZIARIO DEI COSTI DI GESTIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO DI FOGNATURA

COSTI FISSI	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
Ammortamento impianti	29.886,12	30.750,00	30.750,00
Ammortamento attrezzature	612,60	750,00	750,00
Oneri finanziari (interessi passivi)	-	-	-
Altri costi fissi	-	-	-
TOTALE COSTI FISSI (Cf)	30.498,72	31.500,00	31.500,00
COSTI FISSI AMMISSIBILI PER IL CALCOLO DELLA QUOTA FISSA (Cfa)	16.681,78	18.113,48	18.113,48
COSTI VARIABILI	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
Personale (forfait)	8.959,11	9.071,65	9.071,65
Assicurazione responsabilità civile (forfait)	200,00	200,00	200,00
Spese automezzi (forfait)	100,00	100,00	100,00
Acquisto materiali di consumo	-	614,75	614,75
Servizi (assistenza informatica)	400,55	409,84	409,84
Manutenzioni varie	436,15	1.311,48	1.311,48
Spese postali e amministrative	734,18	1.250,00	1.250,00
Energia elettrica	6.333,52	7.295,08	7.295,08
TOTALE COSTI VARIABILI (Cv)	17.163,51	20.252,80	20.252,80
TOTALE COSTI (C)	47.662,23	51.752,80	51.752,80
CA AUTOMATICA COSTI FISSI (Cfa <= 35%C):	VALORE DI CF NON INTERAMENTE AMMISSIBILE!		

CALCOLO DELLA QUOTA FISSA (Qf) INSEDIAMENTI CIVILI

INSERIRE QUANTO SI PREVEDE DI FATTURARE AGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI PER "F":	-
INSERIRE IL NUMERO TOTALE DEGLI UTENTI:	2.352
INSERIRE IL NUMERO DI UTENTI CIVILI (Nc):	2.352
NUMERO DI UTENTI PRODUTTIVI (Np) =	-
COSTI FISSI CHE DEVONO ESSERE RECUPERATI MEDIANTE QUOTA FISSA DA APPLICARE ALLE UTENZE CIVILI* =	18.113,48

nota *: tale valore corrisponde alla differenza fra il totale dei costi fissi ammessi ed il totale dei ricavi che si prevede di fatturare agli insediamenti produttivi applicando la quota fissa F. Si ricorda che il valore di F deve essere fissato dal Comune nel rispetto dei criteri fissati dal modello tariffario.

CALCOLO DELLA QUOTA FISSA PER GLI INSEDIAMENTI CIVILI

QUOTA FISSA UTENTI CIVILI =	7,70
EVENTUALE ECCEDENZA DI RICAVI F SUI COSTI FISSI AMMESSI PER IL CALCOLO DELLA QUOTA FISSA	0
COSTI FISSI NON COPERTI DA QUOTA FISSA DA COPRIRE CON LA QUOTA VARIABILE (Cfe)	13.386,52

INDIVIDUAZIONE DELLA QUOTA VARIABILE

INSERIRE NUMERO TOTALE DI MC CHE SI PREVEDE DI FATTURARE:	152.900
INSERIRE IL NUMERO DI MC CHE SI PREVEDE DI FATTURARE AGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI:	-
NUMERO DI MC CHE SI PREVEDE DI FATTURARE AGLI INSEDIAMENTI CIVILI =	152.900
INSERIRE IL TOTALE DEGLI EVENTUALI RICAVI EXTRA TARIFFAR CHE SI PREVEDE DI INCASSARE:	-

CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE IPOTESI TARIFFA UGUALE PER UTENZE CIVILI E PRODUTTIVE $f = Qv$

$f = Qv =$	0,2200
------------	---------------

CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE IPOTESI TARIFFA PER UTENZE PRODUTTIVE MAGGIORATA $f > Qv$

INSERIRE IL VALORE DELLA MAGGIORAZIONE α ($\alpha > 1$) *	1
QUOTA VARIABILE UTENTI CIVILI (Qv):	0,2200
QUOTA VARIABILE INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (f) =	0,2200

nota*: il parametro α indica la misura della maggiorazione di f rispetto a Qv data l'equazione $f=\alpha Qv$.
Ad es. un valore di α pari a 1,2 determina una maggiorazione del 20% di f rispetto a Qv.

COMUNE DI SELLA GIUDICARIE

Provincia di Trento

TARIFFE E SCAGLIONI DI CONSUMO SERVIZIO ACQUEDOTTO CONFERMATE PER L'ANNO 2022

TARIFFA BASE UNIFICATA : €/mc. **0,22**

QUOTA FISSA USO DOMESTICO:	€ 11,60
QUOTA FISSA ALTRI USI:	€ 11,60
QUOTA FISSA USO PUBBLICO:	€ 11,60
QUOTA FISSA USO AGRICOLO:	€ 11,60
QUOTA FISSA ALLEVATORI:	€ 5,80

		FASCE DI CONSUMO ANNUALE			TARIFFA	
USO DOMESTICO						
a) tariffa agevolata (tariffa base meno 20%)	da mc.	0	a mc.	100	€/mc.	0,1760
b) tariffa base	da mc.	101	a mc.	200	€/mc.	0,2200
c) tariffa p. 1 (tariffa base più 50%)	oltre mc.	200				€/mc. 0,3300

ALTRI USI						
a) tariffa base	da mc.	0	a mc.	500	€/mc.	0,2200
b) tariffa p. 1 (tariffa base più 30%)	da mc.	501	a mc.	1000	€/mc.	0,2860
c) tariffa p. 2 (tariffa base più 50%)	oltre mc.	1000				€/mc. 0,3300

USO PUBBLICO						
a) tariffa base	da mc.	0	a mc.	500	€/mc.	0,2200
b) tariffa p. 1 (tariffa base più 30%)	da mc.	501	a mc.	1000	€/mc.	0,2860
c) tariffa p. 2 (tariffa base più 50%)	oltre mc.	1000				€/mc. 0,3300

USO IRRIGAZIONE ORTI E GIARDINI						
a) tariffa base	da mc.	0	a mc.	100	€/mc.	0,2200
b) tariffa p. 1 (tariffa base più 50%)	oltre mc.	100				€/mc. 0,3300

USO ABBEVERAMENTO BESTIAME						
a) tariffa unica (tariffa base meno 50%)					€/mc.	0,1100

BOCCHE ANTINCENDIO (canone annuo)	Euro 10,00
--	------------

FONTANE PUBBLICHE	GRATUITE
--------------------------	----------

Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n. 02 dell'11 gennaio 2022

Sottoscritto digitalmente:

La Vice Sindaca - Susan Molinari

Il Segretario comunale - Vincenzo dr. Todaro

ALLEGATO B

COMUNE DI SELLA GIUDICARIE

Provincia di Trento

TARIFFE SERVIZIO FOGNATURA CONFERMATE PER L'ANNO 2022

QUOTA FISSA UTENZE CIVILI	€	7,70
---------------------------	---	------

VALORI COEFFICIENTE “F” utenze non civili (quota fissa)

ENTITA' DELLO SCARICO	VALORI DI “F”
V minore o uguale a 250 mc./anno	€ 59,39
251 - 500	€ 88,31
501 – 1.000	€ 103,81
1.001 – 2.000	€ 181,28
2.001 – 3.000	€ 258,74
3.001 – 5.000	€ 387,86
5.001 – 7.500	€ 516,97
7.501 – 10.000	€ 775,20
10.001 – 20.000	€ 1.033,43
20.001 – 50.000	€ 1.420,77
V maggiore di 50.000 mc./anno	€ 2.066,34

TARIFFA COPERTURA COSTI VARIABILI	€	0,22
(uguale per utenze civili e produttive)		



COMUNE DI SELLA GIUDICARIE
PROVINCIA DI TRENTO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE NR. 07
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Adunanza di PRIMA convocazione
Seduta Pubblica

OGGETTO: Imposta immobiliare semplice – approvazione aliquote e detrazioni per l'anno 2022 in conferma delle aliquote e detrazioni già introdotte annualmente in via ordinaria in precedenza. Determinazione del termine per i versamenti.

L'anno **duemilaventidue** addì **dieci** del mese di febbraio alle ore 20.33 nella sala Consiliare di Via Capelina 8 (già sede consiliare dell'estinto Comune di Breguzzo) a seguito di regolari avvisi di convocazione, recapitati a termini di legge, si è riunito il Consiglio comunale.

Partecipano i signori

FRANCO BAZZOLI Sindaco
AMISTADI ANDREA
ANDREOLI DAVIDE
BAZZOLI IVAN
BIANCHI LUIGI BRUNO
BONAZZA SANDRO
BONAZZA VALERIO
BONENTI GIUSEPPE
GIOVANNINI ADRIANO
MAZZOCCHI AMEDEO
MOLINARI SUSAN
MUSSI LUCA
SALVADORI FRANK
VALENTI MASSIMO

Non partecipa in quanto assente giustificato il Consigliere Bazzoli Ilario.

Assiste e verbalizza il Segretario comunale Vincenzo Todaro.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Franco Bazzoli nella sua qualità di Sindaco, assumendo la presidenza della seduta già aperta alle ore 20.33 introduce la trattazione sull'oggetto suindicato posto al n.5 dell'ordine del giorno diramato con prot. n.. 1164 del 04/02/2022.

Oggetto: Imposta immobiliare semplice – approvazione aliquote e detrazioni per l’anno 2022 in conferma delle aliquote e detrazioni già introdotte annualmente in via ordinaria in precedenza. Determinazione del termine per i versamenti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- gli articoli 1 e seguenti della Legge Provinciale n. 14 del 30 dicembre 2014 hanno istituito l’Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) quale tributo proprio dei Comuni che applicato dal 1° gennaio 2015 sostituisce le componenti IMUP e TASI della IUC (Imposta Unica Comunale) di cui all’art. 1 commi 639 e seguenti della L. 147/2013;
- si tratta di un tributo di natura immobiliare che grava sulle persone fisiche o giuridiche titolari di diritto reale di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie ed enfiteusi;
- ai sensi dell’articolo 8, comma 2, della predetta L.P. 14/2014, il Comune può adottare un proprio Regolamento per la disciplina di dettaglio (anche in termini organizzativi) dell’IM.I.S. nei limiti e per le materie previste dalla medesima Legge;
- tale regolamento può anche incidere su aspetti dell’imposta tali da assicurare per taluni casi situazioni più favorevoli ai contribuenti;
- attualmente è in vigore il regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 17 marzo 2017, (eventuale) parzialmente modificato con precedente deliberazione di data odierna;

Evidenziato che

- per fabbricati, il calcolo dell’imposta ha come base la rendita catastale a cui vengono applicati i moltiplicatori definiti dalla legge, e su quanto risultante l’applicazione di aliquote, la cui definizione trova principale sede nell’art. 5, ed anche nell’art. 14 della legge;
- per le Aree edificabili il calcolo dell’imposta ha come base il valore dell’Area moltiplicata per la relativa aliquota, secondo le definizioni di cui all’art. 6 della legge;
- quindi la legge provinciale definisce i moltiplicatori e le aliquote per il calcolo dell’imposta per i fabbricati, e gli elementi in base ai quali determinare il valore delle aree edificabili e le aliquote, e la particolare disciplina da applicare per gli immobili in ristrutturazione
- inoltre la stessa legge, e in particolare nell’art. 7, e nell’art. 14 definisce esclusioni, esenzioni, riduzioni;

Evidenziato che vi sono aliquote, deduzioni, detrazioni definite dalla legge, che costituiscono una misura “standard” che può essere modificata dal Comune, in aumento o in diminuzione, entro i margini di manovrabilità stabiliti dalla stessa legge;

Evidenziato che ai sensi dell’art. 8 della legge ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione il comune determina le aliquote, le deduzioni, le detrazioni e i valori delle aree edificabili, anche disgiuntamente e per singole fattispecie, ai sensi degli articoli 5 e 6; se non adotta la relativa deliberazione si applica l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativo alla proroga automatica delle aliquote vigenti;

Ricordato

- che a seguito del protocollo d’intesa in materia di finanza locale 2017, sottoscritto in data 11 novembre 2016, (tra la Provincia d’intesa con il Consiglio delle Autonomie Locali) che ha inteso perseguire, nel triennio 2017-2019, una strategia di fondo improntata alla stabilizzazione del quadro fiscale relativo ai tributi di livello locale sulla base della manovra approvata per il 2016, con una manovra tributaria caratterizzata dalla significativa diminuzione della pressione fiscale locale, il Comune, con la deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 17 marzo 2017, ha voluto creare condizioni strutturali favorevoli al benessere e allo sviluppo della comunità contenendo rispetto al passato la pressione

fiscale a carico delle attività economiche e delle famiglie proponendo ancor più favorevoli aliquote IM.I.S a partire dall'anno 2017, rispetto alla situazione precedente e detrazioni, nel complesso migliorative, rispetto alle ipotesi definite dalla normativa provinciale,

- che a tal fine sono state introdotte le seguenti aliquote e detrazioni:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA	DETRAZIONE DI IMPOSTA
Abitazioni principali, fattispecie assimilate (escluse le categorie catastali A1, A8 e A9) e loro pertinenze	0,0%	
Abitazione principale e fattispecie assimilate (categorie catastali A1, A8 e A9) e loro pertinenze.	0,35%	€ 279,29.=
Fabbricati di tipo produttivo categorie catastali A10-C1-C3-D2.	0,55%	
Fabbricati di tipo produttivo categorie catastali D1-D3-D4-D6-D7-D8-D9.	0,55%	
Fabbricati di tipo produttivo categoria catastale D5	0,895%	
Fabbricati strumentali all'attività agricola	0,0%	
Aree edificabili	0,750%	
Altri fabbricati (immobili non compresi nelle categorie precedenti).	0,795%	

Ricordato ancora

- che il Regolamento per la disciplina dell'imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S) approvato con deliberazione n. 4 del 17 marzo 2017 all'art. 8 comma 4, ha anche previsto che : “*Il versamento dell'imposta dovuta per ciascun periodo d'imposta è effettuato in due rate, aventi scadenza il 16 giugno ed il 16 dicembre. In sede di deliberazione annuale delle aliquote e degli altri elementi che costituiscono presupposto alla determinazione dell'imposta dovuta, è facoltà dell'organo competente prevedere l'unico versamento annuale a scadenza 16 dicembre.*” e su tale presupposto, con la citata deliberazione n. 5 si è stabilito, che l'imposta dovuta potesse essere versata con unico versamento annuale entro il 16 dicembre 2017, ferma restando la facoltà (prevista dal comma 5 dello stesso art. 8) per i contribuenti di versare l'imposta in più rate anche mensili liberamente determinate nei singoli importi;

Evidenziato che poi vi sono stati interventi normativi provinciali che per gli anni 2018 e 2019, 2020, 2021 hanno introdotto aliquote e valori che consentissero una diminuzione del carico fiscale, ma il Comune di Sella Giudicarie ha continuato (con le deliberazioni del Consiglio comunale n. 7 del 28 febbraio 2018, n. 4 del 26 febbraio 2019, n. 58 del 23 dicembre 2019, e n. 7 del 29 marzo 2021) anno per anno a confermare le aliquote e la detrazione sopra elencate, che hanno comunque assicurato situazioni di migliore trattamento rispetto a quello che sarebbe potuto derivare dalle aliquote base stabilite dalla provincia, ed a consentire che l'imposta potesse essere pagata con un versamento unico nel mese di dicembre;

Evidenziato anche che anzi nell'anno 2020, in via del tutto eccezionale, e valevole soltanto nello stesso anno, la L.P. 13 maggio 2020, n. 3 recante “ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha introdotto alcune disposizioni nella L.P. 30 dicembre 2014, n. 14, che hanno consentito ai Comuni di intervenire con la riduzione di alcune aliquote dell'imposta, e il Comune di Sella Giudicarie, attento all'esigenza di sollevare le attività produttive dai gravi danni economici derivanti dalle misure di contrasto all'epidemia, ha rinunciato ad un ampia fetta delle proprie entrate riducendo alcune aliquote allo 0,00 percento, cioè azzerando l'entrata, con la deliberazione del Consiglio comunale n. 31 di data 05 agosto 2020 il

Consiglio comunale che così ha stabilito l'esenzione totale per l'anno d'imposta 2020 per gli immobili classificati nelle seguenti categorie catastali: A/10 – D/1 – D/2 – D/3 – D/7 – D/8 – C/1 – C/3 – C/6;

Ritenuto, che le condizioni sostanziali permettano di mantenere le aliquote e detrazioni così come fissate dall'anno 2017 e sia la definizione di un unico termine per il versamento del tributo, dal momento che la capacità finanziaria lo consente, senza incidere negativamente sugli equilibri di bilancio;

Fissato anche per quest'anno l'obiettivo di gettito relativo all'imposta pari ad euro 944.000,00.=;

Evidenziato che attualmente il termine previsto per l'approvazione dei bilanci, ai sensi della normativa statale, è fissato al 31 marzo 2022, con decreto del Ministero dell'interno del 24 dicembre 2021 adottato d'intesa con il ministero dell'Economia e delle Finanze e con il parere favorevole della conferenza Stato-città e autonomie locali;

Dato atto che anche ai sensi dell'art. 54, comma 1, del D.Lgs. n. 446/1997 e dell'art. 1, comma 169 della L. 27 dicembre 2006, n. 296, i provvedimenti relativi a tributi e tariffe devono essere adottati entro lo stesso termine previsto per il bilancio e, in ogni caso, prima della delibera che approva il bilancio stesso, e che come si è accennato sopra il citato art. 1, comma 169, L. 296/2006 prevede che in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno, cosicché anche quando non si rideterminassero ora le tariffe per l'anno 2022, sarebbero prorogate tacitamente quelle precedenti (non quelle introdotte eccezionalmente nell'agosto 2020 per l'anno 2020); tuttavia si ritiene opportuno esprimere formalmente, la volontà che permangano le tariffe deliberate per l'anno 2022 e seguenti, volendo procedere a confermare anche per quest'anno la facoltà del pagamento dell'imposta in un'unica soluzione;

Rilevato che ai sensi del comma 1, art. 9, bis, della L.P. 15 novembre 1993, n. 36, (articolo aggiunto dall'art. 13 della L.P. 21 dicembre 2007, n. 23, modificato dall'art. 17 della L., dall'art. 7 della L.P. 27 dicembre 2011, n. 18 e dall'art. 4 della L.P. 22 aprile 2014, n. 1 e s.m.i.) il termine di riferimento è il termine previsto per l'adozione del bilancio di previsione degli enti locali previsto dall'ordinamento regionale, fatte eccezione alcune ipotesi specifiche;

Rilevato che è già programmata, per essere comunque assunta successivamente alla presente deliberazione l'approvazione del bilancio per gli esercizi 2022-2024;

Dato atto dei seguenti pareri da inserire nel presente provvedimento espressi ai sensi dell'art. 185 comma 1 e dell'art. 187 comma 1 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2;

- parere sulla regolarità tecnica circa la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa quale responsabile della struttura competente del segretario comunale;
- parere di regolarità contabile della delegata responsabile del servizio finanziario;

Vista la L.R. 3 maggio 2018, n. 2, ed in particolare l'art. 49, comma 3, (ritenuto, date le condizioni complessive, che l'adozione del presente provvedimento rientra nelle competenze del Consiglio Comunale, e agli artt. 49, 126 183, 185, 187;

Sentita la dettagliata illustrazione del Consigliere Luigi Bruno Bianchi;

Sentito il Consigliere Giuseppe Bonenti, che accoglie con favore il fatto che le aliquote siano mantenute, nonostante in prevedenza si fosse pamentata la necessità di un loro aumento

Quindi, con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi per alzata di mano da parte dei quattordici membri del Consiglio presenti e votanti

DELIBERA

1. Di determinare, per l'anno 2022 per i motivi meglio espressi in premessa, le seguenti aliquote e detrazioni, ai fini dell'applicazione dell'imposta immobiliare semplice:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE: Abitazioni principali, fattispecie assimilate (escluse le categorie catastali A1, A8 e A9) e loro pertinenze	ALIQUOTA 0,0%	
TIPOLOGIA DI IMMOBILE: Abitazione principale e fattispecie assimilate (categorie catastali A1, A8 e A9) e loro pertinenze.	ALIQUOTA 0,35%	DETRAZIONE DI IMPOSTA € 279,29.
TIPOLOGIA DI IMMOBILE: Fabbricati di tipo produttivo categorie catastali A10-C1-C3-D2.	ALIQUOTA 0,55%	
TIPOLOGIA DI IMMOBILE: Fabbricati di tipo produttivo categorie catastali D1-D3-D4-D6-D7-D8-D9.	ALIQUOTA 0,55%	
TIPOLOGIA DI IMMOBILE: Fabbricati di tipo produttivo categoria catastale D5	ALIQUOTA 0,895	
TIPOLOGIA DI IMMOBILE: Fabbricati strumentali all'attività agricola	ALIQUOTA 0,0%	
TIPOLOGIA DI IMMOBILE: Aree edificabili	ALIQUOTA 0,750%	
TIPOLOGIA DI IMMOBILE: Altri fabbricati (immobili non compresi nelle categorie precedenti).	ALIQUOTA 0,795%	

2. Di precisare che quanto disposto con la presente deliberazione non innova ma conferma le corrispondenti aliquote e detrazioni già introdotte nell'anno 2017, e confermate per gli anni 2018 e 2019, 2020 (senza considerare le riduzioni introdotte poi con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 5 agosto 2020, valevoli esclusivamente per l'anno 2020 stesso) e per l'anno 2021;
3. Di stabilire che per l'anno 2022 l'imposta dovuta può essere assolta con unico versamento annuale entro il 16 dicembre 2022, ferma la facoltà per i contribuenti di versare l'imposta in più rate anche mensili liberamente determinate nei singoli importi;
4. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze;
5. Ed ancora con voti unanimi favorevoli palesemente espressi per alzata di mano di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, per dare certezza operativa circa le entrate attendibili dall'applicazione del Tributo, in vista dell'approvazione del Bilancio;
6. Di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: - opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla giunta comunale ai sensi della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, art. 183; - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199; - ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (ricorso alternativo col precedente).

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto,

Al presente verbale vengono uniti i pareri di regolarità tecnico amministrativa e contabile
Sottoscritto Digitalmente, la Consigliera delegata alla firma Susan Molinari

Sottoscritto Digitalmente, il Sindaco, Franco Bazzoli

Sottoscritto Digitalmente, Il segretario comunale, Vincenzo Todaro

Ai sensi dell'art. 183 comma 4 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Ai sensi dell'art. 183 comma 1 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, la presente deliberazione viene posta in pubblicazione all'Albo telematico del Comune per 10 giorni consecutivi. Il Segretario comunale – Vincenzo Todaro (sottoscritto digitalmente)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.lgs. 82/2005, in originale archiviato digitalmente. Sostituisce il documento cartaceo e la firma Autografa.